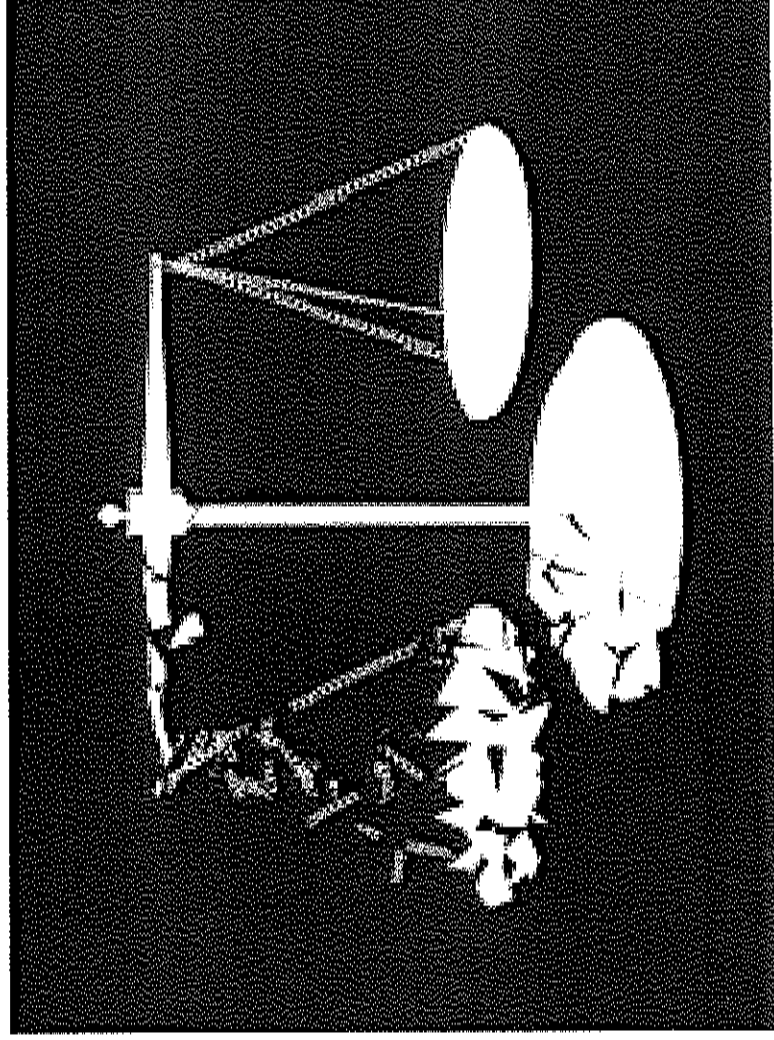


GLI ESEMPI NEGATIVI



**Che non sono tutte rose e fiori
lo avevamo capito.....**

CONDANNE CEDU ALL'ITALIA PER VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

TALPIS c. ITALIA
(N. 41237/14)
2.3. 2017

I.L. c.
ITALIA,
(N. 5671/16)
21.5. 2021

M.S. c. ITALIA,
(N. 32715/19)
7.7.2022,
DE GIORGI c. ITALIA,
(N. 23735/19)
16.7.2022

I.M. ED ALTRI c.
ITALIA (n. 25426)
10.11.2022

PPC, ITALIA,
(N. 64066/19)13
FEBBRAIO 2025

Che non son tutte tutte rose e fiori lo avevamo capito (parte seconda).....

TRIB. PD CASO
“ANA MENA”
“SPICCATO
SENSIBILITÀ,
ECESSIVA SENSIBILITÀ
DELLA DONNA”

TRIB. RAVENNA 2022
“VAGA RITROSIA O
ASSENZA DI DINIEGO
ESPLICITO. IMPUTATO NON
HA COMPRESO LA
REAZIONE CONTRARIA
DELLA VITTIMA”

“CERNIERE ROTTE DI
MODESTA QUALITÀ”
“PORTA APERTA DEL
BAGNO” (C.APP. TO 2022) “

CORTOCIRCUITO
MENTALE” (C.APP. FI
2022)

PM MILANO DICEMBRE
2022, CHIEDE
L'ARCHIVIAZIONE PER
CARENZA DI “MANIFESTO
DISSENSO AL RAPPORTO
SESSUALE”

“SPERO CHE STUPRINO TE E
LE TUE FIGLIE”

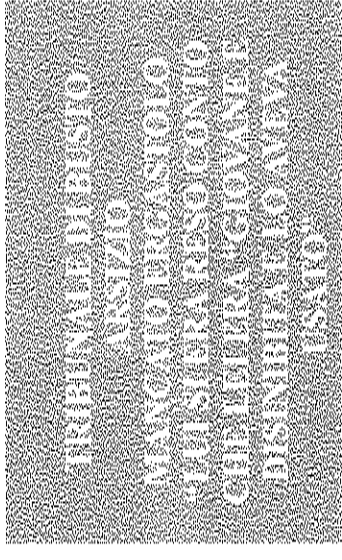
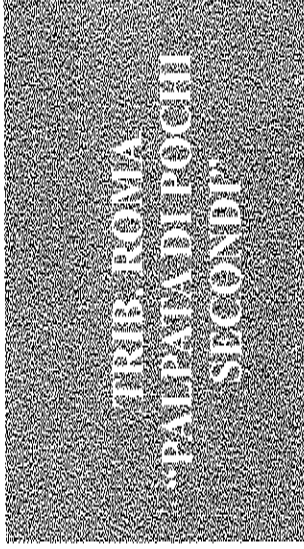
PM TORINO ARCHIVIA:

“FRASI INURBANE E MOLTO
MALEDDUCATE”

“FATTI PLACARE LE
PARTURNIE IN ZAMBIA”
GDP TORINO, MAGGIO
2022;

“INVITO SCORTESE,
FRUTTO DI
ESASPERAZIONE”

Che non son tutte rose e fiori lo avevamo capito (parte terza)...



Che bella maglia che hai, che scollatura, le donne come te mi eccitano, non sai per un uomo cosa sia un'erezione....sei proprio bella, bella mia. Quanto sei bella quando indossi il top;

"Ah certo che una donna come Ana Mena sa come eccitare gli uomini. Se fossi nata uomo capiresti"
(dopo aver visto S.Remo)

Un dipendente a una dipendente. Per giorni. Sul luogo di lavoro. Lei denuncia alla azienda che agisce prima con provvedimento disciplinare e poi con licenziamento

Il dipendente impugna il licenziamento. Trib Pd 2022 dà ragione al ricorrente: «Le frasi non erano riferite alla lavoratrice anche se hanno urtato la sua **spiccata sensibilità** e non integrano una molestia sessuale in senso penalistico» scrive nella sentenza, «Quanto al fastidio provato dalla lavoratrice nell'essere chiamata bella anziché signora,» osserva il giudice, «non possono avere rilievo giuridico i meri stati soggettivi connotati da **eccessiva sensibilità nella valutazione delle parole dette nell'ambito delle relazioni umane**». Chiara la conclusione: «Il fatto preso alla base per il licenziamento non sussiste».

Il 27 maggio 2021, la Corte di Strasburgo, condanna all'Italia, per violazione dell'art. 8 della Convenzione CEDU ricorso n. 5671/16, J.L. c. Italia

La Corte d'Appello di Firenze n. 858/2015 ribalta la condanna del Tribunale di Firenze 14/01/2013 sostenendo l'assenza di violenza e minaccia

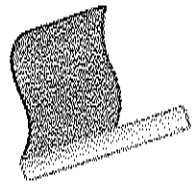
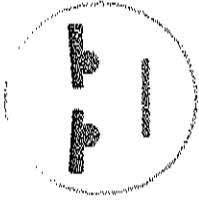
alle abitudini di vita della
persona offesa,
sminuendone la
credibilità e
minimizzando la violenza
subita,

all'orientamento sessuale
della giovane, criticando
la sua bisessualità e le
sue relazioni precedenti
alla violenza

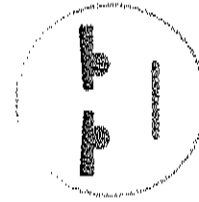
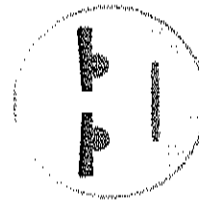
la sua condizione
familiare

alle scelte di
abbigliamento

alle attività artistiche e
culturali svolte



I giudici (un uomo e due donne), hanno concluso che la denuncia e il successivo procedimento penale avevano rappresentato la risposta della ragazza ad un “*discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere*”.



LE ULTIME DALLA CRONACA (MARZO 2025- GIUGNO 2026) TRATTE da "La Stampa".

Spara alla collega e amante con cui aveva una relazione. Presidente di Corte d'assise nega la costituzione di parte civile alle associazionismo femminile e centri antiviolenza "non si è trattato di FEMMINICIDIO"

Sotto il seno non è zona erogena", presunta vittima di molestie si oppone all'archiviazione

Il 67enne che "ruba" un bacio a una ragazza e la procura che chiede l'archiviazione: «Non è violenza, è amore»

-

Le infila le mani nei pantaloni e lei dice NO!: «Mi sono fermato e scusato, mi ha denunciato». Studente assolto dalla violenza sessuale

...PERCHE'?



GIURISPRUDENZA

Cass. 32770/2024 21 agosto 2024
ha riepilogato i seguenti principi fondamentali

- la condotta di **violenza sessuale** (609-bis cod. pen.) comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un **CONTATTO CORPOREO**, pur se "fugace" ed "estemporaneo" tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, **ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale**. La valenza sessuale del contatto è indiscussa e indiscutibile ove si tratti di organi genitali o zone erogene (ivi comprese le labbra, sia della vittima che dell'agente di reato), mentre, **negli altri casi, sarà frutto di un accertamento di fatto che tenga conto del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata**, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante;

GIURISPRUDENZA

- l'atto deve essere definito come **"sessuale"** sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Cass. n. 13278 del 12/03/2021);
- il delitto di violenza sessuale si esprime in **forma tentata** quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, **la condotta tenuta dal primo si estrinseca nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a subire atti di valenza sessuale**, accompagnato dal requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 34128 del 23/05/2006) e non la mera "tranquillità" della stessa;
- il reato di **molestia sessuale** (art. 660 c.p.), è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale (Sez. 3, n. 38719 del 26/09/2012, M.A., non massimata), ove lo "sfondo sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta (cass n. 51427 del 22/06/2023)

Rilevazioni della Commissione Parlamentare sul femminicidio.

Approccio di genere adottato al fine di:

Inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale

Collocare il delitto non come atto isolato, ma come riproduttivo di quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna per motivi di genere

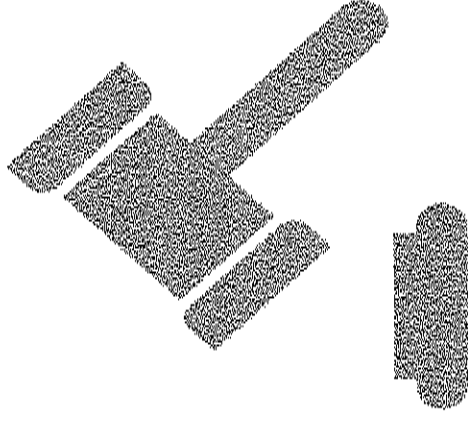
Rappresentare la subordinazione di genere di cui al preambolo della Convenzione di Istanbul

Prospettiva di genere come metodo interpretativo

Cass: n. 12066 del 22.3.2023 e la n. 14247 del 4.4.2023

La Corte di cassazione spiega che il giudice è chiamato ad assumere, rispetto a queste fattispecie delittuose, la prospettiva di genere come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di violenza di genere, o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perchè colpiscono esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo.

Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna viene adottata una prospettiva di genere nei termini sopraindicati dalle fonti sovranazionali, ovvero sia una categoria interpretativa correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito



1. Il caso concreto (Riassunto) Cass. n. 14247 del 4.4.2023

La vicenda riguarda un procedimento cautelare a carico di un uomo accusato del reato di **maltrattamenti contro familiari o conviventi** (art. 572 c.p.). Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'**allontanamento dalla casa familiare**.

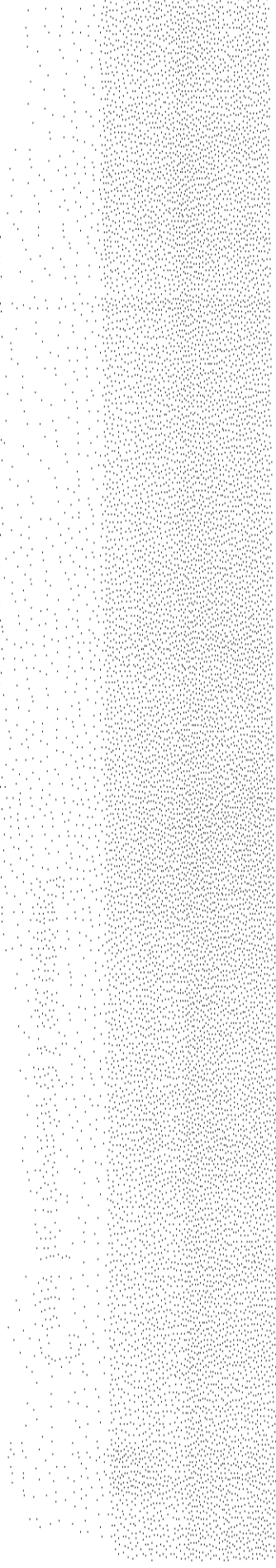
Il Tribunale del Riesame aveva successivamente confermato tale ordinanza. L'indagato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su alcuni argomenti principali per dimostrare l'asserita inattendibilità della vittima e l'assenza di esigenze cautelari:

- Sosteneva che la vittima avesse un **intento manipolatorio e strumentale**, evidenziato dal fatto che la donna avesse manifestato comportamenti contraddittori, come l'aver mantenuto contatti o non aver mostrato una costante condotta di totale rottura.
- Eccepiva che la successiva **cessazione della convivenza** di fatto escludesse la configurabilità del reato di maltrattamenti per i comportamenti successivi alla separazione.
- la denuncia è concomitante alla richiesta di separazione e quindi strumentale
- esiste un'ideologia dominante secondo cui la violenza è solo ai danni delle donne (produzione di perizia che sostiene «la violenza femminile all'interno della coppia è spesso uguale se non superiore a quella agita dal partner di sesso maschile»)
- il figlio, che ha testimoniato sulle violenze, non è attendibile perché manipolato dalla madre

I punti in questione (Le questioni di diritto)

La Cassazione si è trovata a dover risolvere i seguenti nodi giuridici:

- **La valutazione della credibilità della vittima e il "ciclo della violenza"**: Come deve comportarsi il giudice di fronte a condotte apparentemente contraddittorie della persona offesa (es. ripensamenti, riavvicinamenti, messaggi affettuosi post-aggressione)?
- **L'uso della "prospettiva di genere" nell'accertamento penale**: È legittimo e necessario per il magistrato interpretare i fatti considerando le asimmetrie di potere e i condizionamenti psicologici tipici delle relazioni abusanti?
- **La configurabilità dei maltrattamenti dopo la fine della convivenza**: La cessazione della coabitazione interrompe o meno l'abitudine del reato di maltrattamenti se le condotte vessatorie proseguono?



Cass. 1427/2023: Prospettiva di genere“ affinché possano essere colti gli elementi strutturali che interessano e caratterizzano vicende legate ai reati motivati dal genere;

Come ha risposto la Cassazione?

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, fissando principi cardine:

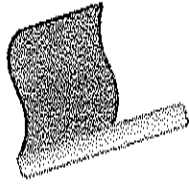
1. **Validità del "ciclo della violenza"** come massima di esperienza: La Corte ha chiarito che l'altalenanza della vittima tra denuncia e riavvicinamento non è sintomo di falsità. Fa invece parte della sottomissione psicologica, della speranza di un cambiamento del partner o della paura di ritorsioni (soprattutto in presenza di figli). Il giudice deve applicare una metodologia "gender sensitive" per non cadere in pregiudizi culturali.
2. **Prosecuzione del reato dopo la separazione**: Il reato di maltrattamenti resta integrato anche se la convivenza è cessata, purché permangano i vincoli solidaristici o familiari (es. la gestione dei figli comuni) e l'indagato continui a esercitare quel potere di controllo e sopraffazione sulla vittima.

La sentenza della Cassazione ritiene infondati tutti i motivi di impugnazione

Sul fatto che la violenza sarebbe agita più dalle donne che dagli uomini, la Corte cita la CONVENZIONE DI ISPIRBUL che definisce la violenza CONTRO LE DONNE COME UNA MANIFESTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORZA STORICAMENTE DISEGUALI TRA I SESSI, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedisce la loro piena emancipazione con natura strutturale.

Si tratta di uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini

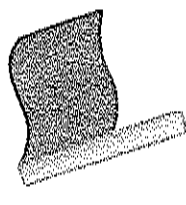
Cass. 12066/2023



Con la sentenza n. 12066 del 2023, la Corte di Cassazione si pronuncia su un ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari con la quale erano stati riconosciuti, in capo alla donna ricorrente, gli estremi del reato di calunnia.

La Corte di appello di Bari motiva la propria decisione affermando che la donna avrebbe denunciato in quanto condizionata verosimilmente dalla conflittualità sorta in relazione all'ex marito in seguito al rifiuto di questo di contrarre con lei matrimonio.

I giudici di merito ritenevano infatti che la donna avesse calunniato l'ex marito in quanto aveva sporto denuncia per le presunte violenze sessuali che questo avrebbe agito nei confronti del figlio minore.



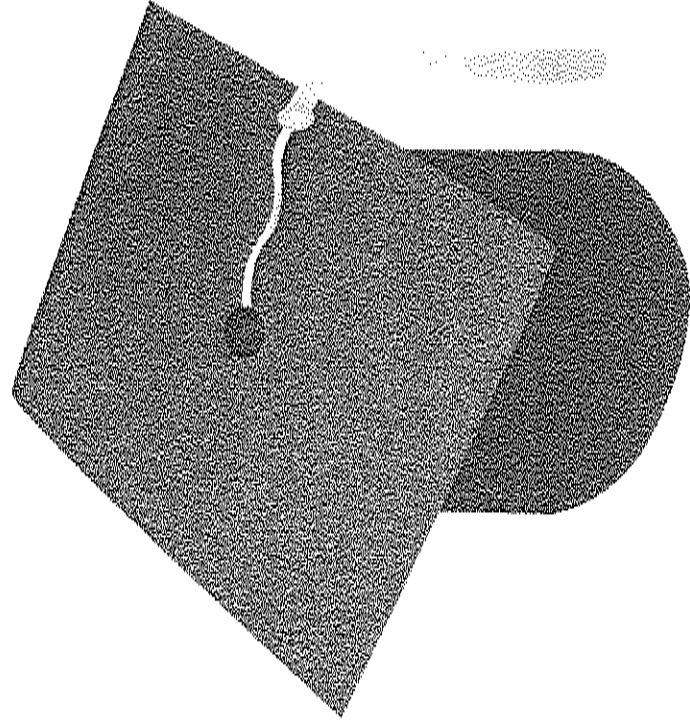
Cass. 12066/2023

Fattispecie in materia di calunnia.

Tribunale e Corte d'Appello di Bari condannano la madre di un minore per calunnia, motivando le condanne con il risentimento provato dalla donna nei confronti dell'uomo in ragione di una **«conflittualità verosimilmente sorta a seguito del rifiuto di quest'ultimo di contrarre matrimonio con l'imputata in modo da regolarizzare una relazione sentimentale da cui era nata anche una prole»**

La Corte di Cassazione annulla la sentenza con rinvio motivando le censure alla sentenza di primo e secondo grado su:

- **mancata considerazione della paura** manifestata dal figlio nei confronti del padre e delle sue narrazioni degli abusi alla madre e alla nonna
- **sottovalutazione delle azioni** di tutela poste in essere **dalla madre** nei confronti del figlio



Censure alla sentenza che condanna la donna per calunnia sostenendo che l'abbia falsamente denunciato il marito perché non l'aveva voluta sposare, con intento di allontanare il figlio dal padre

Omettendo di considerare:

- il fatto che il padre non aveva voluto vedere il figlio per il suo primo anno di vita
- il bambino aveva riferito ai giudici minorili di temere il padre
- il tribunale per i minori aveva affidato il bambino ai servizi sociali contestando alla donna la sua «ipercura» proprio dopo la denuncia per violenza sessuale rimasta priva di indagini



ATTENZIONE:

**Ordinanza Cass.
n. 9691/2022**

per avere rilevanza nel giudizio e per essere poste a fondamento di decisioni che addirittura si pongono in netto contrasto con la volontà del minore e con le sue esplicite dichiarazioni e desideri, devono essere accertati nella loro concretezza di fatti materiali, come condotte in violazione delle regole di corretto esercizio della genitorialità.

La Cassazione ha confermato la necessità che i provvedimenti giudiziari in materia di minori non siano basati su teorie prive di fondamento scientifico

GIURISPRUDENZA

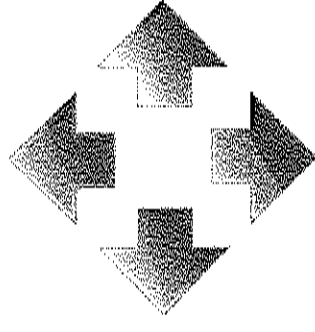
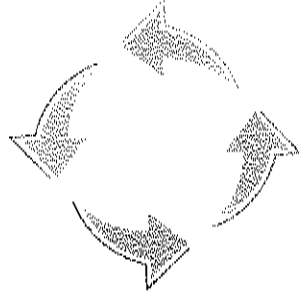
- **Sentenza n. 19599 del 2023**, emessa dalla Cassazione Penale, Sez. III, che ha chiarito come il **reato di violenza sessuale** sia configurabile non solo in presenza di una manifestazione di dissenso da parte della vittima, **ma anche in assenza di consenso esplicito**. Anche i **contatti non consensuali**, come quelli compiuti su persone inconsapevoli (ad esempio, durante il sonno o sotto l'effetto di alcolici), possono essere **considerati violenza sessuale**. Il dissenso è presunto e la Corte ha ribadito che la responsabilità di esprimere il consenso deve essere chiara e inequivocabile;
- **Sentenza n. 32951 del 2023**, la Cassazione ha ribadito che il consenso deve essere richiesto ogni volta, anche in relazioni dove ci sono stati rapporti consensuali precedenti. In altre parole, **il consenso non può essere "presunto" o continuativo, ma deve essere rinnovato per ogni atto sessuale**
- **Sentenza n. 33697 del 2023**: La Cassazione ha confermato che **anche un bacio forzato sulle labbra può costituire violenza sessuale**. Nel caso specifico, un uomo visibilmente ubriaco aveva costretto una donna, che non conosceva, a un bacio non consensuale. La Corte ha definito tale atto come una chiara intrusione nella sfera sessuale della vittima, confermando la condanna

GIURISPRUDENZA

- **Sentenza n. 33334/2024**, la Corte ha sottolineato che anche la semplice mancanza di consenso, e non solo una chiara manifestazione di dissenso, può configurare il reato di violenza sessuale
- **Sentenza n. 32770 del 2024**: La Corte ha chiarito il confine tra violenza sessuale e molestie sessuali, **ribadendo che anche condotte non fisiche, come molestie verbali o gestuali, possono configurare il reato di molestie sessuali**, specialmente in ambito lavorativo. In questo caso, la Corte ha esaminato situazioni di mobbing e stalking lavorativo, riconoscendo la gravità di questi atti quando creano un ambiente lavorativo ostile
- **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, il 31 luglio 2023, sentenza n. 23295**. Il caso riguarda un lavoratore che è stato licenziato a seguito di comportamenti **(allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale)** che sono stati qualificati come molestie sessuali nei confronti di una giovane collega neoassunta;
- **Sentenza n. 27363 del 26 settembre 2023**: **la Corte ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro per le molestie sessuali subite da una dipendente**. La decisione ha riaffermato che comportamenti di natura sessuale, anche se velati o verbali, possono compromettere la dignità della vittima sul luogo di lavoro

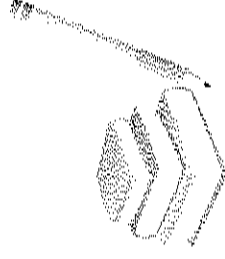
IL CONTESTO E LE CRITICITÀ

- Sappiamo riconoscere l'aspetto di **subordinazione di genere** insito nella violenza di genere, l'aspetto relativo al potere?
- Grande difficoltà a provare **la violenza psicologica: come provo un contesto in cui è agita la subordinazione di genere?** Vediamo sempre più spesso archiviazioni in cui si dice *“si ci sono frasi umilianti e svalutanti all'indirizzo della donna, ma in un contesto litigioso”*.
- Si valuta sempre e solo quel determinato caso come se fosse sganciato **dall'esistente e chiuso in una ampolla; rischio di sottovalutazione del contesto patriarcale culturale.** Scarsa conoscenza.
- Sappiamo riconoscere i pregiudizi di genere? **Riflessioni sulla “congruità”**





COME AFFRONTARE



UN CASO DI VIOLENZA DI GENERE

Ricordarsi dell'esistenza dei servizi presenti sui territori (es: Centri Antiviolenza e Consigliere di parità) o dei servizi interni all'Ente (es: CUG Consigliere di Fiducia) : verificare l'utilità del coinvolgimento, ai fini di una migliore gestione del caso. Entrare in relazione con la donna che abbiamo davanti, mantenendo un posizionamento professionale. Evitare l'eccessiva "partecipazione": attenzione alle dinamiche proiettive; attenzione all'"io ti salverò". Attenzione a una conduzione eccessivamente impositiva.

Imparare a distinguere l'urgenza (in caso di pericolo) dalla fretta. Lasciare che la narrazione fluisca (ma non troppo!). Non aspettarsi che la violenza venga immediatamente nominata. Non aspettarsi una continuità nella relazione professionale. Non aspettarsi l'immediata richiesta da parte della cliente del deposito dell'atto introduttivo.

Darsi tempo di imparare.

Riconoscere le situazioni di violenza

Nominarle come tali

Non confonderle e non trattarle come situazioni *tout court* conflittuali

PERCHE' LE DONNE RESTANO

SI RESTA PER
“SPINTA SOCIALE A
RESTARE”

SI RESTA PER PAURA
DELLE RITORSIONI,
DEI PROCESSI E
DELLE CONSEGUENZE
CHE POTREBBERO
DERIVARNE (specie sui
figli)

SI RESTA PER AMORE,
PER “IO TI SALVERO”,
PERCHE' SI CONOSCE
SOLO LA VIOLENZA, PER
PAURA DELLA
SOLITUDINE E DEL
GIUDIZIO

NON SI DENUNCIA
PER PAURA DI
PERDERE IL LAVORO
O DI AVERE
RIPERCUSSIONI
NEGATIVE

SI RESTA PER
MANCANZA DI
AUTONOMIA
ECONOMICA

SI TORNA DAL
MALTRATTANTE PER
VITTIMIZZAZIONE
SECONDARIA

PERCHÉ LE DONNE NON SE NE VANNO?

Spesso sono
ricattate
affettivamente
dall'uomo

Per l'intermittenza della violenza
che le disorienta e mantiene lo
squilibrio di potere

Perché temono di
esporre sé stesse e i
loro figli ad un
pericolo maggiore

Perché sono
convinte che lui
cambierà

Perché dipendono economicamente
dal partner

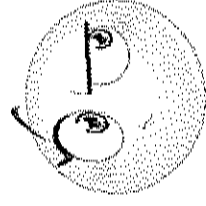
Perché non vogliono che i
loro figli crescano senza
un padre

Perché hanno un
senso di
"impotenza
appresa"

Per vergogna,
paura, timore di
non essere
credute

Perché hanno paura di
perdere i figli

E TU COSA NE PENSI...?



PERCHÉ I VIOLENTI SONO VIOLENTI:

PERCHE' POSSONO

PERCHE' GLI USI E I
COSTUMI SOCIALI
LO PERMETTONO E
TOLLERANO

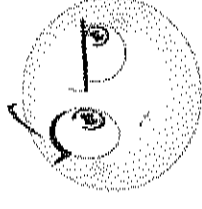
PERCHE' LA LEGGE
LO PERMETTE,
TOLLERA, NON
CONTRASTA

PER ASSENZA DI
STIGMA SOCIALE

PER POTERE
ASSIMMETRICO
ALL'INTERNO DELLA
COPPIA

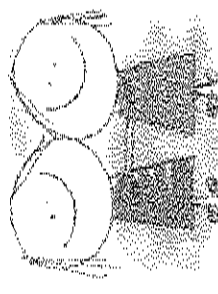
PER LA CONCESSIONE
“PRIVATA” DELLA
VIOLENZA

E TU COSA NE PENSI...?



LETTURE AMICHE

Bibliografia



- Violenza di genere: dal Codice Rocco al Codice Rosso*, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Giappichelli
- Il contratto sessuale*, C. Pateman, Editori Riuniti
- La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S.Feci e L.Schettini, Viella
- Crimini contro le donne*, F. Roia, Franco Angeli
- Il dominio maschile*, P. Bourdieu, Feltrinelli
- Invisibili*, C. Criado Perez, Einaudi
- Atti della Comm. Parlamentare di inchiesta sul femminicidio*, doc. approvati (digitare su google)
- Circolari, delibere e direttive in tema di violenza di genere*, <https://www.csm.it> (cfr. delibera 09/05/18)
- Rapporto Ombra*, Convenzione Cedaw (digitare su google)
- Libera condizione e libera scelta*, A. Facchi e O.Giolo, il Mulino
- Brevi interviste con uomini schifosi*, D.F.Wallace, super Et Einaudi
- La mia parola contro la sua*, P. Di Nicola, Harper Collins
- Per soli uomini*, E.Grigliè e G. Romeo, Codice Edizioni
- Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari*, Irene Biemini, Rosembreg e Sellier
- Report annuali del Telefono Rosa di Torino*, sezione documenti in <https://telefonorosatorino.it>
- Non credere di avere dei diritti*, La libreria delle donne di Milano, Rosembreg e Sellier
- Amore e Violenza*, Lea Melandri, Bollati Boringheri
- Femminismo ed esperienza giuridica*, A.Simone e I..Boiano (a cura di), 2018 Edizioni Efesto
- La questione maschile*, S.Chemotti (a cura di), 2015, Il Poligrafo
- I sentimenti del Principe Carlo*, Liv Stomquist, Fandango
- Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, Fabrizia Giuliani, FrancoAngeli
- Tutti gli uomini lo fanno. Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti*, Cristina Oddone, AG International journal of gender studies. Vol. 6 n. 11
- Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, Luca Massidda, FrancoAngeli
- L'amore non uccide*, Pina Lalli, Il Mulino
- Femminicidi a processo*, Alessandra Dino, Meltemi
- Relazioni brutali*, Elisa Giomi e Sveva Magaraggi, Il Mulino
- Il Femminismo non è un Brand*, Jennifer Guerra, Einaudi
- Donna si nasce*, Adriana Cavarero, Olivia Guaraldo, 2024, Mondadori
- L'appiattimento del mondo*, Olivier Roy, 2024, Feltrinelli
- Le parole sono uno sciamano d'api*, Loredana Lipperini (a cura di), 2025, Sperling & Kupfer
- La Violenza maschile contro le donne*, Enrichens, Nori, Valenti (a cura di), 2025, Erickson
- Giudizio e Pregiudizio*, MG.Bernardini e O.Giolo (a cura di), 2024, Giappichelli
- Violenza e stereotipi di genere*, M. Borrello, 2026, Giappichelli

